

Mediazione tributaria, dazi in fuorigioco dubbio

L'INDICAZIONE DELLE DOGANE

La **mediazione tributaria** ha esteso la sua operatività anche al mondo dei tributi amministrati dall'**agenzia delle Dogane** e, in particolare, alle accise, all'Iva e ai dazi, ma l'autorità doganale con una sua libera interpretazione esclude che l'istituto possa trovare applicazione per i **dazi**, in quanto risorsa propria tradizionale dell'Unione europea. Una posizione che non trova alcun sostegno sul piano del diritto comunitario e del diritto interno.

In effetti, questa posizione di chiusura non sembra aver colto il significato reale dell'istituto della mediazione. Che è un istituto deflativo che cerca di superare sul piano giuridico le diverse posizioni espresse dalle due parti in causa.

La norma introduttiva della mediazione in dogana si limita ad approvarne l'estensione anche ai tributi di competenza delle Dogane e, ciò nonostante, come detto, con autonomo atto applicativo, queste ne hanno limitato l'utilizzo escludendolo nel caso delle risorse proprie dell'Ue.

Più puntualmente, la posizione della dogana ha trovato spazio nella circolare 21/D del 23 dicembre 2015, nella premessa della quale, interpretando la modifica introdotta dal decreto 156/2015, viene sottolineato che attesa l'indisponibilità dei dazi, in quanto risorse proprie dell'Ue a mente del regolamento 1150/00, sono esclusi dalla mediazione, ma non dal reclamo, gli atti aventi ad oggetto dazi e altre risorse proprie tradizionali, in relazione ai quali sono mediabili le sole sanzioni.

Dal punto di vista sostanziale, si rileva che, per la Dogana, molto chiaramente, «pur nel silenzio del legislatore, sono da ritenersi esclusi dalla mediazione gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizionali» (i dazi) e che «l'inapplicabilità della mediazione a tali tributi risiede nella prevalente disciplina di rango unionale che limita a casi tassativi - tra i quali non rientra la mediazione - le ipotesi in cui gli Stati sono esentati dall'obbligo di messa a disposizione degli importi accertati».

In realtà, potrebbe invece sostenersi che la mediazione non limita affatto la messa a disposizione delle risorse proprie al bilancio dell'Ue da parte dell'Italia, ma si presenta come un istituto deflativo del contenzioso nell'ambito del quale, in tempi relativamente serrati, fisco e contribuente trovano un quadro legale nel cui ambito giungere a un migliore inquadramento della fattispecie controversa.

Non si tratterebbe, in definitiva, di una "transazione" sugli importi contestati, ma di un confronto sui presupposti di legge dell'accertamento, finalizzato a prevenire il contenzioso; e, in questo senso, la limitazione della mediazione alla sola Iva e alle accise, ma non ai dazi, potrebbe essere riconsiderata a sicuro beneficio di entrambe le parti in causa.

Questa posizione apre, inoltre, sostanziali dubbi procedurali nelle frequenti ipotesi in cui siano accertati, insieme, dazi e Iva (o accise). In queste ipotesi, è dubbia l'individuazione della determinazione del valore della controversia e, soprattutto, è discutibile la gestione del doppio binario attivabile sui diversi tributi oggetto di accertamento, tra loro intimamente connessi, con i dazi che restano inamovibili e gli altri diritti, invece, potenzialmente oggetto di mediazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi